Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori

D.R. 26 aprile 2011, n.5864 – Emanazione D.R. 6 giugno 2012, n. 7812 - Modifiche

Art 1 I compiti didattici di un professore o ricercatore sono svolti prioritariamente presso la struttura competente. E' fortemente consigliata la concertazione fra strutture didattico/scientifiche diverse per l'ottimizzazione delle risorse di docenza, in modo da rendere possibile l'impegno di docenti in corsi di studio appartenenti a strutture diverse da quella/e di appartenenza dei docenti stessi.

Professori di prima e seconda fascia

- Art 2. I compiti didattici istituzionali dei professori appartengono alle seguenti tipologie:
 - 1. lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato
 - 2. precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza
 - 3. relazione di tesi di laurea
 - 4. ricevimento studenti, orientamento e tutorato
 - 5. partecipazione a commissioni di esame
 - 6. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica

Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti 1 e 2.

- **Art 3.** I professori a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
- **Art 4.** L'impegno massimo orario di didattica frontale istituzionalmente attribuibile è pari a 120 ore per i professori in regime di tempo pieno e 80 per quelli in regime di tempo parziale. L'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale. Gli impegni orari di cui al presente articolo sono suscettibili di specificazioni individuali in più o in meno, concordate con adeguata motivazione.
- **Art 5.** Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale solo in eccedenza rispetto all'impegno orario istituzionalmente attribuibile, di cui all'art. 4. Fanno eccezione le attività svolte in regime di convenzione.

Ricercatori a tempo indeterminato

- **Art 6.** I compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato appartengono alle seguenti tipologie:
 - 1. relazione di tesi di laurea
 - 2. ricevimento studenti, orientamento e tutorato
 - 3. partecipazione a commissioni di esame
 - 4. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica
 - 5. didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato
 - 6. didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza.

Le attività di cui al punto 5 devono svolgersi in supporto al docente del modulo/insegnamento ed in co-presenza dello stesso, nell'ambito di lezioni che richiedono, per motivi logistici o

per una maggiore efficacia didattica, la contemporanea presenza di più docenti.

- **Art. 7.** I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici di cui all'articolo 6 non più di 350 ore in regime di tempo pieno e non più di 200 ore in regime di tempo definito.
- Art 8. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico, incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico dei moduli o insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extracurriculari, quali precorsi, corsi di recupero e insegnamenti per percorsi di eccellenza. Tali attività includono lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche e attività di laboratorio. Ad ogni ricercatore possono essere attribuiti al più due incarichi di docenza. A tale limite sono consentite deroghe per specifiche esigenze didattiche, adeguatamente motivate dalla struttura proponente al momento del conferimento degli incarichi eccedenti il limite stesso, fermo restando il consenso dell'interessato e quanto previsto dall'articolo 9.
- **Art. 9.** L'impegno massimo orario per gli incarichi di cui all'articolo 8 non può superare le 60 ore. Ai soli fini di evitare un eccessivo frazionamento della docenza dei moduli/insegnamenti, tale impegno massimo può essere aumentato nell'ambito di un singolo incarico e fermo restando il consenso dell'affidatario.

Ricercatori a tempo determinato

Art. 10. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di docenza quanto previsto dal relativo regolamento di ateneo.